

## CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO GENERALE

“Affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’EPPI, suddiviso in 3 lotti (polizza infortuni cumulativa; polizza rimborso spese mediche; polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti) per il triennio dal 31/12/2025 al 31/12/2028.

**CUI: S97144300585202500003**

**LOTTO 1 - CIG: B79AAD2CF6**

**LOTTO 2 - CIG: B79AAD3DC9**

**LOTTO 3 - CIG: B79AAD4E9C**

**Il presente Capitolato Tecnico è costituito dai seguenti documenti:**

- a) Capitolato Tecnico Amministrativo;**
- b) Allegato 1) Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al Lotto 1 “Infortuni cumulativi”**
- c) Allegato 2) Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al Lotto 2 “Rimborso spese mediche”**
- d) Allegato 3) Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al Lotto 3 “RC amministratori, sindaci, dirigenti – D & O”**

## OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico ha ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dell'EPPI per il triennio dal 31/12/2025 al 31/12/2028 suddiviso in tre lotti sulla base dei diversi rami di polizza assicurativa, al fine di garantire la massima partecipazione:

LOTTO 1 - polizza infortuni cumulativa;

LOTTO 2 - polizza rimborso spese mediche;

LOTTO 3 - polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti.

## MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per tutte le informazioni necessarie ad eseguire correttamente e a regola d'arte l'appalto, quali le specifiche tecniche, le modalità di espletamento del servizio, i dettagli e le personalizzazioni necessarie, le modalità di rendicontazione e quant'altro necessario, si rimanda a quanto espressamente disciplinato negli allegati capitolati prestazionali, e in particolare:

Allegato 1 – Polizza infortuni cumulativi – Lotto 1;

Allegato 2 – Polizza rimborso spese mediche – Lotto 2;

Allegato 3 – Polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti (D & O) – Lotto 3.

## DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula e sottoscrizione del contratto. Dovendosi garantire la continuità delle coperture assicurative la durata è precisamente dal 31/12/2025 al 31/12/2028.

EPPI si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore periodo di massimo 12 (dodici) mesi, in tal caso il servizio sarà prolungato dal 31/12/2028 al 31/12/2029.

Ove, per motivi non dipendenti dall'Ente, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che l'affidatario possa nulla pretendere ad alcun titolo.

## CANONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo massimo stimato per tutti i lotti, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, è pari ad € 460.320,00 (quattrocentosessantamilatrecentoventi/00).

L'importo complessivo presunto posto a base di gara per i servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto, per la durata certa di 36 mesi, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi.

L'importo da corrispondere per i servizi assicurativi è così suddiviso nei tre lotti:

N. lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo complessivo dell'eventuale rinnovo
1	Infortuni Cumulativi	B79AAD2CF6	€ 72.000,00
2	Rimborso Spese Mediche	B79AAD3DC9	€ 320.320,00
3	Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)	B79AAD4E9C	€ 68.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA</b>			<b>€ 460.320,00</b>

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio della suddivisione per ramo assicurativo, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

#### Lotto n. 1 Infortuni Cumulativi - CIG B79AAD2CF6

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
	Infortuni Cumulativi	66512100-3	P	€ 18.000,00 annuo
<b>A) Importo a base di gara (36 mesi)</b>				€ 54.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0.00
<b>C) Importo eventuale rinnovo (12 mesi)</b>				€ 18.000,00
<b>A) +B) +C) Importo complessivo del lotto</b>				€ 72.000,00

#### Lotto n. 2 Rimborso spese mediche - CIG B79AAD3DC9

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
	Rimborso spese mediche	66510000-8	P	€ 80.080,00 annuo
<b>A) Importo a base di gara (36 mesi)</b>				€ 240.240,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0.00
<b>C) Importo eventuale rinnovo (12 mesi)</b>				€ 80.080,00
<b>A) +B) +C) Importo complessivo del lotto</b>				€ 320.320,00

**Lotto n. 3 Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O) – CIG B79AAD4E9C**

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
	Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)	66516000-0	P	€ 17.000,00 annuo
<b>A) Importo a base di gara (36 mesi)</b>				€ 51.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0.00
<b>C) Importo eventuale rinnovo (12 mesi)</b>				€ 17.000,00
<b>A) +B) +C) Importo complessivo del lotto</b>				€ 68.000,00

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

**DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In conformità all'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, nonché in applicazione dell'art. 32, co. 2 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 che considera servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000,00 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, tra i quali, in via di prima applicazione, considera di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i "servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari", EPPI per l'esecuzione dei contratti di tutti i lotti, nomina il dott. Francesco Gnisci, quale Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

## **MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nelle casistiche e con i limiti previste dall'art. 120, comma 1, lettere a), b), e d), e comma 2), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono ammesse, inoltre, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera, sempre nei limiti del comma 2) dello stesso art. 120, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 120 del Codice, le modifiche le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'appalto:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'appalto, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni o di parte di esse, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dell'esecuzione per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dell'appalto che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante potrà imporre al soggetto assicuratore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni tecniche.

## **LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

## LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## INADEMPIMENTI E PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, nelle modalità previste dal Codice, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi



all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

### **PAGAMENTO DEI PREMI E CLAUSOLA BROKER**

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 8%.

Il pagamento dei premi avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Società. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dell'esecuzione del servizio.

## **REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO**

La revisione prezzi si applica in via automatica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'allegato II.2-bis del codice degli appalti disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Si applica l'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Nella nostra fattispecie contrattuale, in particolare, i cpv dei tre lotti possono riportarsi tutti al seguente più generico e omnicomprendente cpv: 66511000-8 - Servizi assicurativi.

Nella tabella D del richiamato allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 constatiamo che il cpv di riferimento non è presente e quello che più si avvicina a quello di gara è il seguente "71317000-3 - Servizi di consulenza per la protezione e il controllo dei rischi". Ne ricaviamo, pertanto, che la tabella di riferimento è la D1. Il tipo di indice individuato dalla Tabella D1 per il nostro cpv è: PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), mentre il codice ATECO da considerare è il seguente: 702 Ecoicop.

Ai fini della revisione dei prezzi, pertanto, considereremo: Indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi); Indice consigliato: BtoB; codice ATECO: 702 Ecoicop; Frequenza "trimestrale" a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

## **MODIFICHE CONTRATTUALI E PROROGHE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti di tutti i lotti per ulteriori 12 mesi previa Comunicazione all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, i contratti di tutti i lotti in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nel rispetto, comunque, dei limiti massimi consentiti dalle soglie comunitarie. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità

specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo.

L'Affidatario, per ogni lotto aggiudicato, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire ex art. 117 del Codice, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

La garanzia definitiva è determinata, per ogni lotto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

#### **SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

#### **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

## **CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del codice che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023), complessivamente pari ad € 11.968,32 e così suddivisi tra i vari lotti:

Lotto	Durata contrattuale	Importo a base di gara per intera durata contrattuale	A. Importo stimato costo della manodopera per periodo contrattuale 36 MESI	B. Importo stimato costo della manodopera per eventuale periodo di proroga/rinnovo contrattuale 12 MESI	Importo stimato complessivo costo della manodopera (A. + B.)
1	31/12/2025 – 31/12/2028	€ 72.000,00	€ 1.404,00	€ 468,00	€ 1.872,00
2	31/12/2025 – 31/12/2028	€ 320.320,00	€ 6.246,24	€ 2.082,08	€ 8.328,32
3	31/12/2025 – 31/12/2028	€ 68.000,00	€ 1.326,00	€ 442,00	€ 1.768,00
<b>Importo complessivo costo manodopera</b>			<b>€ 8.976,24</b>	<b>€ 2.992,08</b>	<b>€ 11.968,32</b>

Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. “puro” che ha natura per lo più finanziaria e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, in conformità al comma 1 dell’art. 11 e all’allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023, individuato dalla Stazione Appaltante, è il seguente: **“CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazioni”**.

### **COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

#### **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

#### **RISERVATEZZA**

L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi, notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.

Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

#### **NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio alla documentazione di gara oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri e agli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.eppi.it/index.php/chi-siamo/bilanci-e-responsabilita/codice-etico>.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) avv. Fabrizio Falasconi, tel. 06.44001, e-mail: [fabrizio.falasconi@eppi.it](mailto:fabrizio.falasconi@eppi.it).

Roma, lì 14/07/2025

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Dott.ssa Francesca Gozzi

LETTO E SOTTOSCRITTO DALL’O.E.  
UNITAMENTE AI CAPITOLATI PRESTAZIONALI  
DEI LOTTI CUI SI PARTECIPA